

SCHEMA DECRETO LEGGE

“Misure urgenti per il riordino degli incentivi, la crescita e lo sviluppo sostenibile”

RELAZIONE TECNICA

CAPO I - MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Articolo 1 (*Fondo per la crescita sostenibile*)

Il comma 3 prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa concedere, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 46/82 – che assume la nuova denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”, agevolazioni nelle forme:

- a) dei finanziamenti agevolati rimborsabili;
- b) dei contributi in conto capital e delle altre forme previste dall'art. 7 del d.lgs. 123/1998, con esclusione delle misure di credito d'imposta, per la parte cofinanziata dall'Unione Europea o dalle Regioni.

Si ricorda, in proposito, che ai fini della riconduzione in bilancio delle contabilità speciali, disposta dall'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato emanato, per quanto riguarda questa Amministrazione, il DPCM 23.11.2003 che ha confermato la natura rotativa dei seguenti interventi attivati nell'ambito del FIT (art. 3): *“interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (legge n. 46 del 1982, art. 4), limitatamente alla quota di finanziamento che prevede i rientri; gli specifici interventi per le aree depresse (legge n. 488 del 1992, legge n. 64 del 1986 e programmazione negoziata), limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione europea e/o dalle regioni”*. Tali indicazioni si rinvencono altresì nella circolare n. 29/2004 della Ragioneria Generale dello Stato, che reca in allegato l'elenco delle gestioni fuori bilancio ed al punto 10, lettere a) ed f), riconosce la natura di fondo rotativo misto delle contabilità speciali 1201 e 1727, accese nell'ambito del FIT.

Si specifica, poi, che per la gestione degli interventi a valere sul Fondo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di enti o società in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti mediante apposita procedura di gara, come di fatto avviene già per tutte le misure gestite da questo Ministero (per la stessa legge 46/82, sin dal 2001, ci si avvale di banche convenzionate per l'istruttoria dei programmi e per le erogazioni). La norma chiarisce che agli oneri derivanti da tali convenzioni e contratti si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/98, che stabilisce che gli oneri derivanti dalle convenzioni siano posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.

Il principio generale da cui la norma discende trova espressione anche nell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 78/2009, che prevede: *“Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di*

gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”.

Il comma 5 reca una norma di semplificazione che dispone che il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2, della l. n. 46/82 continua a svolgere le proprie funzioni sino alla data del 31.12.2015, per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della stessa legge. Pertanto, il comitato cessa di operare a seguito dell'esaurimento degli interventi in essere.

I commi 7 e 8 consentono il reimpiego delle economie rinvenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento o abrogati dal presente decreto allo scopo di finanziare nuovi interventi in ambiti strategici della politica di incentivazione dell'attività imprenditoriale.

Si prevede, nello specifico, che gli stanziamenti non utilizzati nonché le risorse restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi di disposizioni abrogate dal presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al "Fondo per la crescita sostenibile".

Il comma 9 prevede che il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente la quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 851 (*Diritti su titoli di proprietà industriale*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare al Fondo per la crescita sostenibile, allo scopo di perseguire, mediante gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, le finalità ivi previste.

Disciplinando l'utilizzo di risorse già impegnate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione delle agevolazioni previste da disposizioni che risulteranno abrogate ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto, la disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le economie di cui al comma 7 saranno accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Le disponibilità ad oggi presenti sulle contabilità speciali, cui si riferisce il comma 8, consistono in un avanzo di circa 118 M euro per i Contratti di programma, registrato nell'ambito della contabilità speciale n. 1726 "aree depresse", e in un avanzo di circa 140 M euro per i Contratti d'area, registrato sul conto di tesoreria n. 29851, acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Le modalità di utilizzo delle risorse saranno sostanzialmente analoghe a quelle adottate nel passato (emanazione di bandi, pubblicazione di graduatorie, emanazione di provvedimenti di concessione, erogazioni), per cui non si prevede un'accelerazione del *trend* di spesa. I volumi di erogazione a valere sul FIT – legge 46/1982 e PIA – sono stati nell'ordine di 662 M euro nel 2008, 376 M euro nel 2009 e 235 M euro nel 2010.

Per completezza, si fa presente, altresì, che il nuovo Fondo avrà una consistenza iniziale pari alle disponibilità presenti sul FIT alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge: si tratta, attualmente, di circa 300 M euro. Al fine di fornire una rappresentazione dell'entità del flusso dei rientri sul Fondo, si evidenzia che, nel 2011, questi sono stati pari a circa 238 M euro.

Articolo 2 (Credito di imposta per le nuove assunzioni di personale qualificato in attività di ricerca e sviluppo)

Con la presente norma si introduce un credito d'imposta per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato impiegato in progetti di ricerca e sviluppo delle imprese. L'aliquota del credito è pari al 40% delle spese ammissibili sul costo aziendale del personale. Ai fini della determinazione del credito d'imposta annuale sono ammissibili le spese di personale con le seguenti aliquote:

a - **per il personale altamente qualificato**, fino a 100% del costo sostenuto nell'anno fiscale di riferimento;

b - **per il personale in possesso di laurea magistrale o dottorato diversi da quelli indicati alla lettera a) o di laurea triennale a carattere tecnico o scientifico, ovvero di diploma di Istituto Tecnico Superiore**, fino al 80% del costo sostenuto nell'anno fiscale di riferimento;

c - **per il personale in possesso di diploma quinquennale di istruzione secondaria tecnica o professionale**, fino al 60% del costo sostenuto nell'anno fiscale di riferimento.

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se, il numero complessivo dei dipendenti, e' inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Le disposizioni proposte dal presente articolo determinano minori entrate fiscali stimabili in circa **22 milioni di euro all'anno**.

Articolo 3 (Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)

Si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni, può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza che, per l'esecuzione di tale attività di controllo, oltre ad avvalersi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, potrà accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali e assistenziali nonché, in esenzione da tributi e da oneri, ai soggetti che svolgono, su mandato del Ministero, attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione tende ad assicurare una copertura finanziaria per la generalità delle attività di controllo da svolgere sulle misure di agevolazione gestite dal Ministero dello sviluppo economico. La nuova disposizione ha la finalità di individuare una modalità di copertura anche per le attività di controllo svolte su interventi diversi da quelli nominativamente richiamati dalle norme già in vigore.

Si consideri che attualmente vige l'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che prevede:

"Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

1. Gli oneri per l'attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attività si riferisce".

Tuttavia, a causa, della limitazione dell'ambito di riferimento, non è possibile utilizzare tale fonte di copertura con le agevolazioni che non hanno relazione con il FIT. Si consideri, ad esempio, che il finanziamento dell'attività ispettiva svolta sulla programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma) grava sul capitolo 2220 relativo alle spese di missione,

con le criticità che ne derivano, rilevate anche dalla Corte dei Conti in una indagine tematica svolta nel 2010 sulla programmazione negoziata.

Appare pertinente il richiamo all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 123/1998: *“Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7”*. Il principio espresso da tale disposizione chiarisce come gli oneri per le attività di controllo possano fisiologicamente gravare sulle risorse di parte capitale al cui corretto utilizzo sono finalizzate.

Può citarsi anche l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 78/2009, nella parte in cui dispone: *“Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”*.

In punto di fatto, si rappresenta che il personale coinvolto (non a tempo pieno) nell'attività ispettiva sugli interventi agevolativi consiste in circa 50 unità che dipendono dalla Direzione generale per le attività imprenditoriali. La dotazione di risorse previste verrà utilizzata unicamente per rimborsare le spese di missione (trasporti, vitto, alloggio).

Si tratta di una valutazione di impatto, basata su indicatori di efficacia delle misure nel loro complesso, che si distingue nettamente da un monitoraggio dei singoli programmi agevolati.

Pertanto, ferma la necessità di un coordinamento, si ritiene opportuno elaborare uno standard di rilevazione semplificato rispetto a quello adottato nell'ambito del QSN 2007/2013.

I dati verranno utilizzati anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che questo Ministero predispose d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze: vi sarà, pertanto, una piena condivisione delle informazioni.

Articolo 4 (Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)

L'articolo detta disposizioni finalizzate a concedere alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello sviluppo economico una moratoria di un anno per il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo. Tale intervento è coerente con l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico con l'ABI e le associazioni imprenditoriali e denominato *“Nuove misure per il credito alle PMI”*.

Nell'attuale contesto di grave crisi economica, la disposizione – che nell'immediato è suscettibile di determinare minori introiti – scongiurando la revoca del beneficio prevista dalle disposizioni vigenti, consentirà in molti casi di evitare l'insolvenza delle società interessate. Dal momento che i rientri sul FIT nell'anno 2011 sono stati pari a circa 238 M euro, tale cifra costituisce la base per stimare le minori entrate che si realizzeranno nell'ambito della contabilità speciale. Considerando che la moratoria riguarda la sola quota capitale e che non tutte le imprese chiederanno di giovarsene, si può stimare la diminuzione massima del flusso in entrata in circa 100 M euro.

Articolo 5 (Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)

La disposizione mira a rafforzare la riforma degli interventi di reindustrializzazione introdotta dall'articolo 2 della legge 99/2009 e dalle successive disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2010.

A tale scopo la nuova disposizione introduce due elementi fondamentali quali il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa. Elementi che circoscrivono in modo puntuale le modalità di intervento ed il perimetro su cui insiste lo stesso, realizzando, attraverso il ricorso all'istanza della regione interessata, un programma di politica industriale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà tra competenze Regionali e amministrazioni dello Stato.

In tal senso vengono individuate le finalità dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale orientandole sia verso misure di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, sia alla riconversione e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

La disposizione, inoltre, in coerenza con il principio di sussidiarietà e in attuazione del principio di leale collaborazione, prevede anche il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel progetto e le misure e le risorse del piano di promozione industriale, istituito con la legge 181/89 sono concentrate per l'attuazione dei progetti.

La norma prevede che i Progetti vengano adottati mediante la stipula di appositi accordi di programma che, per assicurare efficacia e tempestività all'intervento, costituiscono fonte regolamentare delle misure e degli strumenti definiti dal progetto. Ad ulteriore rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa di supporto all'attuazione del progetto, è prevista la costituzione di apposite conferenze di servizi e le opere funzionali all'intervento sono riconosciute indifferibili ed urgenti ai sensi della normativa di riferimento.

Si individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti.

Al fine di determinare idonee misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale, si procederà all'adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Si assegna al Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di adottare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, un decreto di definizione delle modalità di attuazione dei progetti. In particolare, al fine di assicurare flessibilità ed efficacia al progetto, si dispone che sia prevista la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Infine, in coerenza con la portata novatrice delle disposizioni di riforma contenute nel presente articolato, si prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo di cui all'articolo 2.

Le risorse attualmente disponibili iscritte al capitolo di bilancio 7342 ammontano complessivamente a 34,519 milioni di euro.

La disposizione infine prevede che le risorse già impegnate a favore di Invitalia per l'attuazione degli interventi di reindustrializzazione vengono svincolate dalle precedenti estensioni del regime agevolativo disposti ai sensi dell'art. 73 della legge 289/2002 con gli articoli 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311; articolo 11, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e articolo 1 comma 30, legge 23 dicembre 2005, n. 266 per essere destinate all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo per le medesime finalità.

Articolo 6 (Semplificazione dei procedimenti agevolativi di "Industria 2015")

L'articolo 12 stabilisce termini certi per la definizione dei procedimenti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 842, della l. n. 296/06, prevedendo la revoca delle agevolazioni qualora l'impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi dalla data della concessione, ovvero la decadenza dalle agevolazioni qualora l'impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento. La norma introduce un termine decadenziale allo scadere del quale, in assenza di richieste di erogazione, interviene la revoca delle agevolazioni. I decreti ministeriali che disciplinano le misure prevedono, invece, a pena di revoca, un termine per la presentazione degli stati di avanzamento di un anno dalle date previste dal piano delle erogazioni stabilito dal decreto di concessione: tale termine, che si applica ad ogni stato di avanzamento, è tuttavia suscettibile di essere posposto in forza di proroghe e rimodulazioni del programma. E', pertanto, avvertita l'esigenza di un riferimento temporale rigido per il primo stato di avanzamento, che testimonia la reale volontà di intraprendere l'investimento.

Il quadro finanziario complessivo della misura può essere così riassunto: sono stati ammessi alle agevolazioni 232 progetti per complessivi 846 M euro, sono stati ad oggi emanati 128 provvedimenti di concessione per 507 M euro e sono state effettuate erogazioni per 13 M euro. La disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è finalizzata alla liberazione di risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate.

Articolo 7 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)

In considerazione dell'attuale situazione di grave crisi economica, per consentire la chiusura positiva dei procedimenti relativi a programmi di investimento che siano stati portati a termine, il comma 1 prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla l. n. 488/92 e alla l. n. 215/92 non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. La disposizione si rende necessaria poiché gli obblighi sono stati assunti dalle imprese in un contesto economico del tutto diverso da quello dell'attuale situazione di crisi: si noti che gli ultimi provvedimenti di concessione emanati per la legge 488/92 risalgono al 2007. Poiché gli accertamenti sul rispetto degli indicatori vengono svolti successivamente all'ultimazione del programma e non condizionano le erogazioni, la disposizione non è suscettibile di influenzare la dinamica di queste ultime, determinando, invece, una forte accelerazione della chiusura dei procedimenti.

Per quanto attiene alla legge 488/92, si rappresenta che le erogazioni teoricamente da effettuare a valere sulla contabilità speciale ammontano a circa 1,8 miliardi di euro. Tenuto conto delle fonti di copertura disponibili (circa 300 milioni attualmente in contabilità speciale e 500 milioni che dovranno pervenire dai Fondi strutturali) e delle economie derivanti dalle revoche certe e dalle rideterminazioni dei contributi (circa 1 miliardo di euro sono riferiti a impegni per iniziative che non hanno ricevuto erogazioni né hanno richiesto pagamenti – pertanto mai avviate), si stima che si determinerà un avanzo che, tuttavia, allo stato non è quantificabile.

Le residue somme impegnate sulla legge 215/92 ammontano a circa 49 M euro: circa 14 M euro corrispondono, peraltro, a progetti sui quali non sono mai state richieste erogazioni mentre le ulteriori economie da revoche ammontano, secondo una stima prudenziale, a circa 3 M euro.

Per quanto riguarda le agevolazioni concesse ai sensi delle leggi n. 215/92, n. 488/92, e n. 64/86, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, il comma 2 prevede modalità semplificate per accelerare la definizione dei procedimenti di revoca, con particolare riferimento ai programmi di fatto mai avviati.

Per quanto concerne le agevolazioni concesse nell'ambito dei contratti di programma, i commi 3 e 4 pongono limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei

Contratti oggetto di delibera CIPE, il comma 5 dispone la decadenza dalle agevolazioni previste nel caso di mancata presentazione del progetto esecutivo da parte dell'impresa, mentre il comma 6 prevede la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e l'ottenimento delle autorizzazioni a tale scopo necessarie. Il comma 6 introduce una disposizione volta a liberare risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate o comunque non utilmente completate. Per la norma del comma 7 valgono le osservazioni svolte in merito al comma 1, con la precisazione che si è optato per una mitigazione e non una soppressione del vincolo dell'obiettivo occupazionale in considerazione del carattere negoziato della procedura che ha dato luogo alla concessione delle agevolazioni. Con riferimento alle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 12 della l. n. 752/82, della l. n. 221/90, del DL n. 121/93 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 204/93, e dell'articolo 114, comma 4, della l. n. 388/2000, il comma 8 introduce un termine perentorio di diciotto mesi per il completamento delle iniziative già avviate, e di ulteriori sei mesi dalla data del completamento per l'invio della documentazione di spesa, e dispone la revoca delle agevolazioni nel caso in cui non sia rispettata tale tempistica. Le norme più risalenti non prevedevano termini espressamente qualificati come decadenziali per la conclusione degli interventi, come invece il D.M. 8 giugno 2001 che disciplina, ai sensi dell'art. 114, comma 4, della l. 388/2000, le *"agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri"*. Si ritiene comunque preferibile sotto il profilo dell'interesse pubblico consentire, entro un termine ultimativo, il completamento degli interventi avviati (le residue somme da erogare, in parte su fondi perenti, non supereranno i 518.257,96 euro).

Per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che hanno realizzato mercati agroalimentari all'ingrosso agevolati ai sensi dell'articolo 11 della l. n. 41/86, il comma 9 dispone l'erogazione in un'unica soluzione di un contributo in conto interessi, anche a fronte di rate scadute o non pagate, secondo le modalità fissate dal comma 10.

Il comma 11 disciplina l'eccezionale sospensione, su disposizione del Ministro dello sviluppo economico, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati in presenza di situazioni di particolare gravità sotto il profilo economico finanziario delle imprese beneficiarie. L'individuazione delle situazioni è necessariamente demandata all'atto ministeriale.

La disposizione ricalca quanto previsto, relativamente agli adempimenti tributari, dall'art. 9 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

La norma non determina effetti finanziari negativi, essendo diretta esclusivamente alla semplificazione di procedure amministrative, al fine di favorire la rapida definizione dei procedimenti e la liberazione di risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate.

Con particolare riferimento al comma 9, si fa presente che le risorse finanziarie attualmente impegnate a fronte delle agevolazioni concesse alle società consortili, interamente in perenzione, sono pari a circa 61 milioni di euro. La disposizione consentirà di dare corso alle erogazioni da effettuare (stimate in 47 milioni di euro), nonostante la situazione di difficoltà finanziaria di alcuni mercati che attualmente risulta impeditiva e, di converso, alla definitiva cancellazione dei residui corrispondenti alle somme non più dovute (circa 14 milioni di euro).

D'altra parte, appare probabile il verificarsi di maggiori oneri a carico della finanza pubblica se non si intervenisse con la modifica proposta: infatti, la situazione attuale, a causa del mancato pagamento di alcune rate del finanziamento, vede almeno tre società a rischio di fallimento (Pescara, Cosenza e Napoli) ed altre 4 in gravi difficoltà (Roma, Fondi, Catanzaro, e Catania), con la conseguente chiusura dei mercati e gravissime ripercussioni non solo sulle economie locali ma anche con effetti a livello nazionale. Si evidenzia, infatti, che le società in questione, oltre ad essere prevalentemente in mano pubblica, rivestono una funzione di rilevante interesse pubblico,

avendo concorso alla modernizzazione del sistema di distribuzione commerciale nel settore agro-alimentare. Inoltre, per le incertezze insite nella normativa di riferimento, non può escludersi che le società ottengano comunque il riconoscimento del contributo in conto interessi, a seguito dell'instaurazione di contenziosi.

Il maggiore fabbisogno di cassa che la modifica normativa proposta determina, inevitabilmente, nei prossimi esercizi finanziari, potrebbe trovare copertura con la destinazione ad economia di bilancio dei fondi di cui all'art. 13, comma 3.

Articolo 8 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)

L'articolo 12 razionalizza l'attuale quadro normativo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito FRI), al fine di rendere utilizzabili, nel minor tempo possibile, le disponibilità del predetto Fondo (istituito con risorse di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.) ex art. 1, comma 354 della legge 311/2004 (di seguito FRI nazionale).

Come è noto, l'utilizzazione delle risorse del FRI per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese comporta un onere a carico dello Stato costituito dal "differenziale interessi" (dato dalla differenza tra il tasso stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto e il tasso del finanziamento agevolato), nonché dagli oneri derivanti dal comma 360 della citata legge 311/2004, quale rimborso delle spese di gestione dovute a Cassa Depositi e Prestiti. Detti oneri risultano attualmente coperti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 361 della medesima legge, pari a 150 milioni di euro l'anno.

L'onere stimato per la copertura delle operazioni del FRI nazionale già utilizzato (pari a circa 1,5 miliardi) non supera per il 2015, anno per esse di picco, i 60 milioni di euro. Tale onere scende, nel 2016, sotto i 50 milioni di euro

La norma ora in esame mira, da un lato, ad introdurre ulteriori modalità di utilizzo delle risorse del FRI (comma 1) e, dall'altro, a consentire l'utilizzo delle risorse ancora non impegnate del FRI nazionale (per non oltre il 70 per cento delle risorse non ancora utilizzate. Dette risorse non impegnate verranno assegnate al Fondo per la crescita sostenibile presso il Ministero dello sviluppo economico per effetto delle operazioni dei commi 3 e 4 del presente articolo, secondo quanto regolamentato dal decreto interministeriale del Ministero dell'economia e dello sviluppo economico.

Va precisato che le risorse che il Ministero dello sviluppo economico riuscirà ad ottenere, in sede di prima applicazione, non supereranno, probabilmente, la cifra di 1 miliardo di euro, essendo possibile, in sede di prima applicazione effettuare una ricognizione delle risorse per le quali non sono state adottate le norme di attuazione, che risultano pari a 1,7 miliardi di euro circa.

Sotto il primo profilo, il comma 1 stabilisce che le risorse a valere sul FRI possano essere utilizzate anche per finanziamenti a tasso MEF. In tal caso, il finanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti costituisce lo strumento cui le Amministrazioni che accedono al FRI (Regioni, Province, Amministrazioni centrali dello Stato) possono affiancare (secondo l'andamento dei tassi) la concessione di un contributo in conto interessi, il cui onere è posto a carico delle Amministrazioni medesime.

Qualora le Amministrazioni utilizzino lo strumento del contributo in conto interessi, l'onere a carico dell'art. 1, comma 361 della legge 311/2004 si riduce rispetto a quello calcolato per

l'eventualità in cui le risorse del FRI vengano utilizzate secondo la vigente modalità del finanziamento agevolato.

La norma assicura, infine, l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 9 (Potenziamento della rete degli incubatori per imprese produttive ed ulteriori disposizioni finanziarie)

Le risorse di cui sopra – destinate, con l'art. 83 della L. 289/2002, quale concorso dello Stato agli oneri degli interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia può contrarre sul mercato, o derivate dall'emissione di prestiti obbligazionari della medesima Sviluppo Italia per assicurare il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del D.Lgs. 185/2000 - sono state trasferite all'Agenzia in data 27 novembre 2003.

Il comma 1 destina alla chiusura delle iniziative di cui alla legge n. 388/2000 le residue disponibilità del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 40/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 73/2010.

Il comma 2 stabilisce l'acquisizione al bilancio dello Stato delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 1 della l. n. 49/85 (Foncooper), al netto delle somme necessarie a finanziare le domande già pervenute, perché siano riassegnate al fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione previsto dal Titolo II della medesima legge.

Il comma 3 prevede che le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112/98 sono utilizzate, previo accordo con tali Regioni, per finanziare iniziative a favore delle piccole e medie imprese operanti in quei territori. In alternativa, se ne prevede la destinazione a miglioramento dei saldi di bilancio.

Per quel che concerne la disposizione di cui al comma 1, si precisa che le residue disponibilità del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ammontano a circa 25 milioni di euro, giacenti inutilizzati su un conto acceso in favore del Ministero dello sviluppo economico presso Poste Italiane. La norma si rende necessaria in conseguenza del disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 225/2010, convertito con l. n. 10/2011 (c.d. "milleproroghe" 2011), che ha previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei circa 73 milioni di euro presenti sul conto di tesoreria e destinati alle imprese innovative di cui alla legge n. 388/2000, senza tener conto degli impegni già assunti per circa 20 milioni di euro e di quelli da assumere, stimabili ad oggi in circa 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda il comma 2, si fa presente che sul fondo di cui all'articolo 1 della l. n. 49/1985 esiste attualmente una disponibilità finanziaria di circa 8 milioni di euro.

Per quanto attiene al comma 3, si precisa che sono state riassegnati nel 2011 (capitolo 7342, piano di gestione 28), fondi per circa 21 milioni di euro, attualmente non utilizzabili.

CAPO II - MISURE PER RAFFORZARE LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Articolo 10 (Compensazioni Crediti fiscali e versamenti IVA)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita ad accelerare una previsione di spesa già prevista in precedente normativa.

Il Ministero dell'Economia ha quantificato per il solo 2012 in euro 200 milioni l'indebitamento netto dei saldi finanziari derivanti dalla modifica delle soglie riferite alla contabilità semplificata.

CAPO III – NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE PMI

Articolo 11 (Strumenti di finanziamento per le PMI)

Le disposizioni contenute nell'art. 16 semplificano ed integrano l'attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività d'impresa, consentendo alle società di capitale finora escluse (in particolare PMI) l'emissione di titoli per la raccolta di risorse sul mercato dei capitali, monetario e finanziario.

Il provvedimento prevede inoltre strumenti "ibridi" di capitale che rafforzano il capitale senza richiedere l'apertura del nucleo proprietario a nuove componenti imprenditoriali.

La creazione di un circuito d'intermediazione diretto tra risparmio ed investimento agevolerà l'investimento di risorse raccolte a lungo termine (previdenza, accumulazione, investimento) nel sistema produttivo delle PMI nazionali. Le opportunità finanziarie del sistema nazionale vengono allineate a quelle dei più avanzati sistemi industriali e finanziari europei. Si rende inoltre più agevole l'adozione di Basilea III per il sistema bancario, le cui regole comprenderanno per un periodo non breve il flusso di nuovo credito all'economia.

A tal proposito si sono condotte stime di impatto della norma sul mercato potenziale di imprese a cui si rivolge. Si è utilizzato a tal proposito il campione seguito da Mediobanca, che presenta caratteristiche assai vicine per composizione e qualità con le società beneficiarie del provvedimento:

- esso è composto da circa 3.250 imprese (società o gruppi) con fatturato superiore ai € 10 milioni;
- il fatturato medio è di circa € 40 milioni;
- il reddito imponibile aggregato è di € 3.600 milioni, pari a circa € 1.2 milioni al 2009 (ultimo dato disponibile)

Ipotizzando che $\frac{1}{5}$ del campione (650 imprese) si avvalga delle facoltà concesse dalla nuova normativa per metà dei suoi limiti massimi, l'ammontare in circolazione di

- strumenti monetari (carta commerciale) si aggirerebbe su € 10 miliardi,
- strumenti finanziari (obbligazioni) si aggirerebbe su € 11 miliardi,

sostituendo quindi più € 21 miliardi di finanziamenti bancari corrispondenti. Tale cifra è pari ad un terzo dei finanziamenti onerosi complessivi (bancari e non) in essere a favore del medesimo campione. Al tempo stesso la dimensione delle operazioni non è tale da interferire con l'ordinato collocamento di titoli di stato presso i medesimi operatori istituzionali.

Il rilascio di tali crediti dai libri bancari, sulla base dei rating medi delle imprese emittenti in Italia del comparto, libererebbe capitale regolamentare per € 2,3 miliardi mentre gli accantonamenti minimi annui (EL) diminuirebbero nell'ordine di € 360 milioni. Il costo aggiuntivo per le imprese emittenti (da raggiungersi anche tramite convenzioni e azioni di "moral suasion") si aggirerebbe su 25-30 punti base. La disponibilità di tali risorse presso il sistema bancario, in un contesto di tendenziale restrizione del credito, consentirà nuovi prestiti, senza intaccare il margine di intermediazione ed il conseguente utile operativo, evitando riduzioni di gettito dagli intermediari finanziari.

La norma prevede:

- a) l'allineamento tra trattamenti fiscali delle diverse categorie di emittenti con quello dei principali paesi comunitari, estendendo l'esenzione da ritenuta che il D.Lgs. 239/1996 prevede per i soli cd. "grandi emittenti". Ciò mira a rendere chiaro e trasparente l'effetto dell'investimento degli operatori non residenti sul nostro mercato;

b) la semplificazione/allineamento delle regole fiscali, rendendo neutrale (per l'emittente e per lo stato) la scelta tra strumenti e soluzioni finanziarie,

Con riferimento ai punti sub (a) e sub b) occorre considerare che le imprese beneficiarie sono scoraggiate dall'emissione di obbligazioni e di cambiali finanziarie nel regime attuale, per cui la circolazione di tali titoli è di fatto nulla. I fabbisogni finanziari sono coperti da indebitamento bancario completamente deducibile dall'imponibile societario. Con la nuova normativa le imprese emetteranno se avranno vantaggi rispetto all'indebitamento bancario. I tassi tra i due mercati pertanto convergeranno e l'effetto finale legato alla deducibilità degli oneri finanziari, a parità di tassi praticati dal mercato bancario e da quello dei capitali, sarà in linea di principio del tutto trascurabile.

Tenendo in considerazione il fatto che la nuova finanza d'impresa (obbligazioni e cambiali) sarà tendenzialmente sostitutiva di indebitamento bancario e scontando l'incertezza che circonda le stime sulle entrate da ritenute fiscali per le emissioni sottoscritte da investitori nazionali, si può comunque concludere che la norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento infine alla norma che consente di procedere a scambi tra crediti ed ibridi di capitale in caso di difficoltà aziendali, si può immaginare che anch'essa comporti impatti trascurabili. Infatti, con la normativa odierna, quando le ristrutturazioni del debito di imprese in difficoltà generano elementi impositivi non nulli, vengono a prevalere soluzioni traumatiche per la continuità d'impresa. Tali soluzioni, oltre ad evitare l'onere per i soggetti interessati, impongono costi sociali rilevanti diretti ed indiretti per l'erario. La norma quindi non altererà il profilo delle entrate fiscali attese.

Con riferimento agli elementi potenziali di elusione d'imposta, in passato i titoli obbligazionari hanno offerto opportunità in tal senso, ottenute con emissioni a favore dei soci a tassi particolarmente elevati. In tal modo si erodeva a monte la formazione dell'imponibile societario, premiando la proprietà con lo scudo fiscale (talora anche a scapito delle minoranze interne ad essa). Per prevenire tali fenomeni si prevede che le norme in esame si applichino solo agli operatori qualificati, con esclusione dei soci dell'emittente a vario titolo, anche tramite società fiduciarie o interposte persone.

CAPO IV (MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI)

Articolo 12 (Revisione legge fallimentare e al codice dei contratti pubblici)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che la vigente normativa fiscale consente già alle imprese interessate di attivare analoghe misure di favore pur senza dover attivare le nuove previsioni volte ad evitare situazioni di crisi industriali irreversibili.

Dalla medesima norma sono dunque attesi, al contrario, effetti favorevoli per il saldo finanziario dello Stato, in relazione al perseguito obiettivo di prosecuzione dell'attività produttiva delle imprese in crisi.

CAPO V – MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

Articolo 13 (Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)

La norma contiene misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati, tal quale, da Paesi extra-Comunitari. In particolare:

- si riconosce un maggiore valore, ai fini del calcolo dell'obbligo comunitario, dei biocarburanti di produzione nazionale e comunitaria;
- si limita il riconoscimento del valore doppio ai fini dell'obbligo solo ai biocarburanti "di seconda generazione" (*da materie cellulosiche e da alghe, dove vi sono eccellenze tecnologiche italiane*), e a quelli prodotti da rifiuti e sottoprodotti che non abbiano già altri usi industriali;
- si trasferisce dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (*che è d'accordo*) al MISE la gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti; il MISE si avvarrà per tale compito del GSE, con oneri a carico delle compagnie petrolifere (*quindi non ci sono effetti sul bilancio statale*);
- si introduce una autorizzazione, rilasciata dal MISE, per l'importazione di biocarburanti, in modo da limitare l'arrivo sul mercato italiano di biocarburanti extra UE che godono nei paesi di origine di incentivi all'export (*ad esempio dall'Argentina*), che mettono fuori mercato le produzioni nazionali e comunitarie.

Articolo 14 (Misure in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

La norma sblocca 4,5 miliardi di investimenti in 8 progetti di sviluppo di giacimenti già individuati e perforati ma non ancora messi in produzione, altrimenti destinati a restare improduttivi con oneri a carico dello Stato, evitando inoltre richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta ad investimenti in corso.

Articolo 15 (semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero)

La norma riportata al comma 1 si rende necessaria in quanto il soggetto che si rende garante e che paga l'accisa è identificabile come il proprietario della merce, mentre il titolare del deposito fiscale, responsabile in solido con il proprietario della merce, essendo parte terza nel rapporto che l'amministrazione fiscale istituisce direttamente con un altro soggetto, si trova nella condizione di subire eventuali comportamenti non diligenti da parte del proprietario della merce e nella impossibilità di prevenire tale rischio.

La responsabilità solidale del titolare del deposito fiscale costituisce pertanto un onere che nulla aggiunge all'interesse erariale, già tutelato dalla garanzia rilasciata dal proprietario della merce.

L'attività degli operatori indipendenti si configura come un'attività di logistica nell'ambito della quale viene offerto un servizio di stoccaggio e movimentazione a terzi, i quali immettono il prodotto sul mercato interno, e come tali già impegnati al pagamento dell'accisa con le modalità previste dalla legge.

Nell'ambito dello stesso deposito fiscale, adibito a stoccaggio conto terzi, inoltre operano diversi soggetti, i quali si possono vedere penalizzati dal comportamento negligente di un altro soggetto, senza potere minimamente influire su tale comportamento.

La norma non comporta oneri al bilancio dello Stato ed ha ricevuto il parere favorevole dell'Agenzia delle dogane.

La modifica riportata al comma 2 si rende necessaria al fine di ripristinare quanto previsto dalla normativa previgente che prevedeva che l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'allegato VII al testo unico ambientale costituiva titolo autorizzativo generalizzato nella ratio di attuare un regime di semplificazione procedurale trattandosi di emissioni poco significative.

Il comma 3 da una parte estende la semplificazione prevista al comma 9 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 a tutti i siti contaminati e dall'altra la limita al solo caso di trasformazione da raffineria a deposito, dove l'attività di stoccaggio è già insita negli impianti di raffinazione.

Il comma 4 chiarisce la competenza nel procedimento autorizzativo di cui alla legge 23 agosto 2004 n.239, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente ai soli impianti industriali strategici e relative infrastrutture sottoposti alla disciplina del Codice della navigazione.

Al comma 5, fatta salva la VIA, la proposta introduce un coordinamento delle "autorizzazioni ambientali" prevedendo tempi certi di rilascio.

Al comma 6 le modifiche proposte hanno l'obiettivo di ridurre i tempi di bonifica e gli oneri sulle imprese al fine di migliorare la competitività economica. La prima modifica riguarda i punti vendita ubicati nei Siti di interesse nazionale (SIN) ed è volta ad unificare le competenze per i procedimenti di bonifica per la rete carburanti in capo alle Regioni, i cui tempi di conclusione del procedimento amministrativo di bonifica possono essere molto più rapidi che non nei Siti di interesse nazionale, in ragione della complessità di quest'ultimi. Infatti, la gestione dei 57 Siti di interesse nazionale è molto complessa e la procedura conseguente risulta troppo articolata per questa specifica tipologia di siti di ridotte dimensioni, a cui sono state dedicate anche procedure semplificate nelle linee guida tecniche di analisi di rischio predisposte da ISPRA (appendice V, giugno 2009). La seconda modifica, in linea con le esigenze di celerità e coordinamento delle procedure già disciplinate anche per le fasi di approvazione dei progetti (l'approvazione del progetto sostituisce tutte le altre autorizzazioni necessarie), dà facoltà all'operatore di poter richiedere all'amministrazione competente per il procedimento di bonifica anche l'autorizzazione allo scarico delle di falda emunte per le fasi di messa in sicurezza di emergenza (invece che all'autorità in generale preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico -provincia o autorità d'ambito). L'amministrazione competente per il procedimento di bonifica è, infatti, in grado di rilasciare l'autorizzazione entro 30 giorni proponendo come obiettivo di trattamento il rispetto degli limiti allo scarico con una decisa riduzione dei tempi per gli operatori e conseguentemente dei costi dell'intervento.

Al comma 7 si prevede una modifica dell'attuale disciplina della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, dettata dal DM 329/04, in materia di verifiche periodiche di riqualificazione dell'integrità e del funzionamento delle attrezzature (rispettivamente con cadenza decennale e biennale). Le metodologie procedurali dettate dal DM sul tema, presuppongono tuttavia, e pressoché sempre, la fermata degli impianti ad ogni verifica. Tali metodologie compromettono quindi la continuità operativa e produttiva degli impianti a ciclo continuo (es le raffinerie), soprattutto con riferimento alle cadenze biennali. Tali fermate di verifica, infatti, si aggiungono alle fermate già previste per le manutenzioni generali degli impianti, tipicamente e ciclicamente programmate ogni 4- 6 anni, producendo fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza, oltre ad un'ingiustificata perdita di produzione ed energia termica.

Ai sensi del DM 329/2004, il MSE (autorità autorizzante competente) attualmente può consentire deroghe alla tempistica delle ispezioni, purché il gestore dimostri e garantisca, tramite adeguata relazione tecnica un livello di protezione equivalente. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità operativa e produttiva delle infrastrutture e degli insediamenti a ciclo continuo, alcuni dei quali ritenuti strategici dalla legislazione vigente, in quanto rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, si ritiene necessario integrare la disciplina in materia al fine di coordinare la calendarizzazione delle verifiche con le esigenze di continuità operativa e produttiva di detti impianti. Coerentemente, per i medesimi impianti, qualora si verificano avarie/difetti controllabili e risolvibili in sicurezza tramite tempestivi interventi di manutenzione che consentano al contempo di mantenere l'impianto in esercizio, si ritiene

inappropriato attuare una fermata imprevista dell'impianto che produrrebbe in ogni caso fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza e di efficienza energetica, oltre a comportare notevoli perdite di produzione o servizi essenziali.

L'obiettivo della norma è pertanto anche quello di far fronte con efficacia ed efficienza a problematiche immediate. Infatti, alcune attività di manutenzione possono essere svolte con interventi temporanei che siano comunque in grado di garantire lo standard di sicurezza atteso e con procedure che assicurano il livello di affidabilità richiesto come risulta da esperienze da lungo tempo consolidate sulla base di norme tecniche internazionali riconosciute. Tali interventi, al momento non disciplinati dal DM 329/04, sono finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio sino alla fermata successiva dell'unità/impianto come disciplinate a seguito della revisione della normativa di cui al presente emendamento.

Al comma 8 viene introdotta una disposizione che prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall'Unione europea sia subordinata all'accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei, in modo analogo a quanto previsto in sede comunitaria per i biocarburanti, col duplice fine di evitare le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimento ubicati all'interno dell'Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi con costi di produzione sensibilmente minori. La disposizione consente anche di evitare di peggiorare le condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori. L'autorizzazione sarà rilasciata dal MISE con le esistenti risorse di personale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16 (chiarimenti in materia di disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

La norma fornisce chiarimenti sulle potenziali interferenze della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge "liberalizzazioni", con le norme specifiche che regolano le imminenti gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambiti sovra comunali (*177 in tutta Italia*) da parte di consorzi di comuni. Lo scopo è di evitare possibili contenziosi e ritardi nell'avvio delle gare, eliminando le possibili incertezze di interpretazione. In particolare:

- si chiarisce che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica (con eccezione delle società quotate e loro collegate);
- si consente in via transitoria la partecipazione alle gare a tutti i soggetti interessati, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas;
- vengono fatti salvi i 177 ambiti di gara già determinati con decreto MISE e le norme a tutela dell'occupazione del distributore uscente, concordate a livello sindacale, che nel settore del gas restano obbligatorie e non facoltative come previsto per la generalità dei servizi pubblici locali.

La norma prevista al comma 4 modifica la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche.

In particolare, la durata delle concessioni è portata a 20 anni (dagli attuali 30), tempo ritenuto congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica e dei benefici degli eventuali

investimenti effettuati dal soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati. Inoltre, poiché il prezzo di mercato dell'energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i soggetti offerenti a sottovalutare (e 'sottoprezzare') il valore economico della concessione stessa. Inoltre, anche per evitare possibili contenziosi, viene stabilito il valore predominante da attribuire all'elemento "offerta economica" nonché all'elemento "aumento dell'energia prodotta o della potenza installata", rispetto agli altri elementi qualitativi/soggettivi dell'offerta. Infine, la norma definisce che una parte dell'offerta economica sia da destinare alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia agli utenti elettrici. Ciò non presuppone l'uso o la riduzione di risorse economiche pubbliche – configura, anzi, effetti positivi sotto il profilo economico.

Articolo 17 (Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

Le disposizioni del primo comma, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale attuale della Corte Costituzionale, colmano un vuoto normativo che si presenta nel caso in cui l'intesa regionale, necessaria al MISE per autorizzare un'infrastruttura energetica (dato che secondo l'attuale Costituzione è una competenza concorrente), o il diniego della stessa, non intervenga anche dopo anni, benché il procedimento amministrativo si sia concluso col parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte e dopo una Valutazione di impatto ambientale favorevole. La norma prevede che il MISE, esperiti tutti i possibili tentativi di leale collaborazione con la Regione, faccia ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una decisione definitiva, in modo da pervenire alla chiusura del procedimento. Tale situazione di "inerzia regionale" riguarda molti procedimenti di autorizzazione di infrastrutture energetiche strategiche con ingenti investimenti, per oltre 10 miliardi di euro, totalmente di capitale privato, che, ove celermente autorizzati, potrebbero contribuire significativamente alla crescita economica e all'occupazione.

Col comma 2 si introducono modalità più efficienti per la allocazione dei servizi di stoccaggio di gas naturale destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione stagionale per i clienti civili, e al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, passando da un sistema di attribuzione pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. In tal modo si fa emergere il valore commerciale della risorsa stoccaggio, e se ne estrae la rendita che viene attribuita ai clienti finali mediante una riduzione delle tariffe di distribuzione e trasporto del gas, operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 18 (Criteri per la determinazione dell'incidenza fiscale e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico sulle imprese a forte consumo energetico)

Gli alti costi dell'energia italiani penalizzano fortemente le nostre aziende. In particolare la penalizzazione è più forte per le aziende medie la cui incidenza dei costi dell'energia sul volume d'affari è elevata, ma che non sono classificate come 'energivore' (e quindi non godono delle attuali agevolazioni) perché la quantità di energia consumata non supera le soglie previste.

La norma che si propone è finalizzata ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea 2003/96 in materia di tassazione energetica, ossia con riferimento non solo al valore assoluto di energia consumata, ma anche al peso che riveste il costo dell'energia sui costi di produzione e sull'attività di impresa, in modo da riequilibrare in modo più equo le attuali agevolazioni.

Gli stessi criteri vengono utilizzati anche per gli 'oneri di sistema' del sistema elettrico, ed in particolare per la c.d. 'componente A3' che copre gli incentivi alle energie rinnovabili.

Articolo 19 (Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 in materia di attribuzione a Comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio e dell'art. 826 C.C.)

Con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 le miniere sono state trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile delle Province: in tal modo l' impegno imprenditoriale economico e tecnico non può avere la certezza e la garanzia dello sfruttamento delle risorse minerarie, una volta accertata la consistenza del giacimento, perché esso può essere alienato a prescindere dall'esistenza di una concessione pregressa.

La modifica proposta trasferisce le miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile delle Regioni, riportando così ad uniformità la disciplina nazionale in coerenza con la riforma costituzionale di cui alla legge cost. 18 ottobre 2011 n. 3, ad invarianza di gettito per lo Stato.

CAPO VI - ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Articolo 20 (Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)

Con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo, si specifica che l'ENIT, dispone complessivamente di n. 25 strutture all'estero. Pertanto, con la norma in parola, si intende razionalizzare la sua struttura amministrativa all'estero, senza determinare oneri aggiuntivi ma, creando, invece, una maggiore efficienza e opportune sinergie tra i soggetti pubblici coinvolti, al fine di migliorare le potenzialità all'estero del sistema Paese.

Infatti, il progressivo assorbimento delle sedi estere dell'ENIT in quelle del Ministero degli affari esteri, comporterà un risparmio pressoché integrale della spesa di funzionamento finora sostenuta dall'ENIT relativamente agli uffici della rete estera - pari complessivamente a € 12.744.322,44, come risulta dal conto consuntivo 2011.

Per quanto riguarda le risorse umane, l'ENIT, oltre a proprio personale di ruolo, si avvale usualmente, per le esigenze delle strutture estere, di personale "locale" assunto con contratto a tempo determinato.

La dotazione organica dell'ENIT è attualmente di n. 197 unità. Non è previsto uno specifico contingente in dotazione organica del personale assegnato all'estero; tale assegnazione, infatti, viene via via determinata in base alle strategie di promozione turistica all'estero fissate a livello di policy. Alla data del 12.3.2012, la consistenza del personale di ruolo è di n. 92 unità; in particolare, il personale afferente alle strutture estere è così costituito: n. 7 unità di ruolo, cui sono affiancate n. 102 unità di personale "locale" a contratto.

Con la norma in esame, tenuto conto della situazione attuale e delle potenzialità del settore della promozione turistica, appare corretto fissare in dotazione organica un contingente massimo di n. 50 unità di personale da assegnare all'estero. In tal modo sono ipotizzabili, orientativamente, due unità di personale per ciascuna delle 25 sedi estere dell'ENIT. L'individuazione di n. 50 unità rappresenta un ¼ della dotazione organica dell'Ente (n. 197 unità) a fronte di una mission e di attività che guardano in massima parte all'estero. Tale contingente massimo sarà correlato, ovviamente, sia ai limiti degli stanziamenti di bilancio previsti (si ricorda che l'ENIT è dotato di

bilancio autonomo) sia in relazione agli indirizzi strategici con cui gli organi di governo intendono valorizzare il sistema Paese all'estero.

Circa la previsione relativa alla presenza di un rappresentante del Ministro degli affari esteri nel Consiglio di Amministrazione dell'ENIT, si specifica che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non modifica il numero complessivo dei componenti del suddetto Consiglio.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri né minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto si tratta di norme volte a razionalizzare la governance tra i soggetti istituzionali coinvolti nella attività di promozione commerciale sui mercati esteri. In merito, alla circostanza per cui si dispone un incremento della dotazione organica della nuova Agenzia – ICE, si specifica che essa avviene avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

Articolo 21 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22 (Potere sanzionatorio in materia di *Made in Italy*)

Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Articolo 23 (S.R.L. Semplificata)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24 (Contratto di rete)

La norma, avendo un contenuto essenzialmente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 25 (Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)

Con tale proposta si intende approntare un sistema volto predisporre un sistema di revoca dei benefici e delle agevolazioni finali agli enti cooperativi che si siano sottratti al potere di vigilanza delle competenti autorità. La norma proposta, oltre che ripristinare la ratio della sanzione che in origine era stata correttamente individuata dal legislatore, risulta più calibrata alla tipologia di infrazione commessa: essa inoltre ha il non trascurabile pregio di produrre effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche di mutualità. Una valutazione di massima in rapporto alla dimensione media delle cooperative per le quali non è possibile, a causa dei loro comportamenti elusivo/ostativi, effettuare i controlli ed alla percentuale delle stesse che hanno chiuso il bilancio in utile, consente di stimare in non meno di un milione di Euro per anno il recupero per lo Stato in termini di fiscalità.

Articolo 26 (Semplificazioni per la programmazione del sistema delle camere di commercio)

La disposizione di cui al presente articolo sostituisce il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23

modificando di fatto la modalità di partecipazione dei tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dei tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata alle riunioni dell'organo amministrativo dell'Unioncamere. I rappresentanti del Ministero e della Conferenza unificata passano, infatti, dallo status di membri a quello di invitati permanenti. La disposizione di cui al presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 27 (Commissario ad acta)

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato e le finanze pubbliche.

Articolo 28 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

La norma non ha riflessi sulla finanza pubblica, dal momento che i costi degli organi delle procedure sono a carico delle medesime.

Articolo 29 (SISTRI)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VII - MISURE PER ACCELERARE L'APERTURA AL MERCATO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 30 (Modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

La disposizione apporta modifiche agli articoli 3-bis e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, che attengono ai profili procedurali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi pubblici locali con l'obiettivo di semplificare le procedure ivi definite.

Stante la natura meramente procedimentale delle norme in questione, il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri né minori introiti a carico della finanza pubblica.

CAPO VIII – ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 31 (Appello)

La norma comporta un saldo positivo per la finanza pubblica riducendo sensibilmente la durata media dei processi civili.

Articolo 32 (Modifiche alla Legge 24 marzo 2001, n.89)

La norma comporta un saldo positivo per la finanza pubblica riducendo la possibilità di indennizzi impropri rispetto alle previsioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Articolo 33 (Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)

La norma comporta un saldo positivo per la finanza pubblica consentendo di ridurre il numero di scuole per la magistratura in relazione alle effettive esigenze formative.

Articolo 34 (Lodo arbitrale)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IX – ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 35 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo nella misura di 1 milione di euro, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere integrata la dotazione del fondo di cui al comma 1 a valere sulle risorse destinate alle spese rimodulabili del bilancio del Ministero.

Articolo 36 (Misure urgenti per il settore agricolo)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 (Disposizioni transitorie)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38 (Abrogazione di norme)

Gran parte delle disposizioni normative inserite nell'elenco allegato, sebbene tuttora formalmente vigenti, sono di fatto da lungo tempo non operative e, pertanto, essendosi conclusi i relativi procedimenti amministrativi, non vi sono stanziamenti di risorse finanziarie né vi è la necessità di erogare somme, salvi gli effetti dei contenziosi pendenti.

Nondimeno, alcune delle leggi abrogande presentano tuttora una consistente attività di gestione connessa a procedimenti tuttora in essere con attività amministrativa da svolgere e somme da erogare. L'attività proseguirà, pertanto, regolata dalle norme abrogate e relative disposizioni attuative, così come previsto dall'art. 42.

Con riferimento a questa seconda tipologia di disposizioni, appare opportuno in questa sede, fornire un quadro sintetico delle risorse finanziarie coinvolte nella residua attività di gestione degli interventi.

<i>Articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219</i>	Risultano ancora formalmente da definire circa 30 programmi agevolativi. Qualora vi siano residue erogazioni da effettuare, sarà richiesta la rassegnazione dei relativi fondi perenti.
<i>Legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno).</i>	Ad oggi risultano in 1.159 programmi non definiti sul piano amministrativo. Per 252 di questi non risultano mai effettuate erogazioni e, pertanto, salvi gli effetti dei contenziosi in un numero limitato di casi, potranno essere definiti con la procedura semplificata di accertamento della decadenza di cui all'art. 11, comma 2. Ciò renderà possibile procedere alla cancellazione delle corrispondenti somme impegnate, attualmente in perenzione, che possono stimarsi in circa 85 M euro. Risultano poi 907 programmi per cui non è stato adottato il provvedimento definitivo e per i quali sono

	<p>state effettuate erogazioni: a fronte di questi vi sarebbero 116 M euro di contributi in conto capitale non erogati rispetto alle previsioni dei provvedimenti di concessione provvisoria, dei quali 85 M con impegni perenti e 31 M mai impegnati. Con riferimento a questi ultimi, il CIPE, con delibera 20.1.2012, ha confermato l'assegnazione delle relative risorse, riconoscendo il carattere giuridicamente vincolante delle obbligazioni insorte. A questi importi devono aggiungersi circa 42 M euro di contributi in conto interessi teoricamente da corrispondere in favore degli Istituti di credito finanziatori: anche in tal caso con la citata delibera CIPE si è provveduto prudenzialmente alla conservazione delle risorse. Preme segnalare che la stima riguarda tutti i programmi che non risultano formalmente chiusi: si tratta, quindi, di un computo largamente prudenziale, mentre è presumibile che l'importo delle somme realmente da erogare a saldo dei contributi sia di ammontare sensibilmente inferiore.</p>
<p><i>Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate).</i></p>	<p>La gestione contabile opera in regime di contabilità ordinaria, sul capitolo 7342 – piano gestionale 14, e per il tramite della contabilità speciale 1726 “Interventi aree depresse”.</p> <p>Dei diversi programmi attivati nel tempo, la 488 “commercio” e la 488 “turismo” sono integralmente gestite in contabilità ordinaria, mentre “formazione” (PIA Formazione) e “programmi regionali” operano in regime contabilità speciale. La parte di gran lunga più consistente, la 488 “industria”, si avvale di entrambi i regimi.</p> <p>Le erogazioni teoricamente da effettuare a valere sulla contabilità speciale ammontano a circa 1,8 miliardi di euro. . Tenuto conto delle fonti di copertura disponibili (circa 300 milioni attualmente in contabilità speciale e 500 milioni che dovranno pervenire dai Fondi strutturali) e delle economie derivanti dalle revoche certe e dalle rideterminazioni dei contributi (circa 1 miliardo di euro sono riferiti a impegni per iniziative che non hanno ricevuto erogazioni né hanno richiesto pagamenti – pertanto mai avviate), si stima che si determinerà un avanzo che, tuttavia, allo stato non è quantificabile.</p>
<p><i>Decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario).</i></p>	<p>A fronte di impegni originari per 23,7 M euro, risultano ancora da erogare 14,5 M euro su fondi perenti.</p>
<p><i>Articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area).</i></p>	<p>Per entrambe le misure la residua attività amministrativa da porre in essere è cospicua ed impegnerà l'Amministrazione ancora per alcuni anni, essendovi taluni contratti di programma ancora da stipulare e, con riferimento ai contratti</p>

	<p>d'area, rimodulazioni recentemente approvate.</p> <p>Il quadro finanziario relativo ai contratti d'area, è il seguente: la stima complessiva delle erogazioni da effettuare ammonta a 180 M euro, a fronte di una disponibilità sul conto di tesoreria n. 29851 acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti che ammonta a circa 320 M euro. Risulta quindi un avanzo di circa 140 M euro, che potrebbe però essere parzialmente eroso dagli effetti delle controversie in essere, il cui valore è in alcuni casi ingente.</p> <p>I contratti di programma sono gestiti, dal punto di vista finanziario, in parte in contabilità ordinaria ed in parte sulla contabilità speciale 1723 "aree depresse" (per le iniziative cofinanziate con le Regioni). Le erogazioni da effettuare oggi risultanti per le iniziative attive ammontano a circa 1.170 M euro. A fronte di ciò, la contabilità speciale presenta un avanzo stimabile in circa 118 M euro, mentre sulle risorse in contabilità ordinaria possono ad oggi prevedersi economie dovute a revoche per 195 M euro.</p>
<p><i>Articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo).</i></p>	<p>Residua un'attività amministrativa di emissione di provvedimenti di revoca, da cui si stima di accertare 0,3 M euro di crediti d'imposta da recuperare.</p>
<p><i>Articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi).</i></p>	<p>Risultano impegnati e da erogare 4,4 M euro, di cui 3 in conto residui 2011.</p>
<p><i>Articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava).</i></p>	<p>A fronte di somme impegnate per 1,5 M euro, risultano tuttora da erogare 0,5 M euro, di cui 0,4 su fondi perenti.</p>
<p><i>Articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Commercio elettronico).</i></p>	<p>E' tuttora in essere l'attività amministrativa per alcuni dei 4 bandi a suo tempo emanati. A fronte di stanziamenti iniziali per 140 M euro, sono attualmente erogabili 33 M euro, 21 dei quali sono stati impegnati, 11 da impegnare. Da una stima prudenziale risulta che potrebbero realizzarsi economie a seguito di revoche per circa 61,3 M euro.</p>
<p><i>Articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Incentivi per il settore delle fonderie).</i></p>	<p>Residua una attività di erogazione, la cui entità presenta margini di incertezza a causa dell'illegittimità sotto il profilo comunitario degli originari provvedimenti di concessione.</p>

	<p>Sono stati impegnati 2,8 M euro in favore di 14 soggetti beneficiari (la misura <i>de minimis</i> per ciascun soggetto) e si è proceduto ad erogazioni per 3 di questi soggetti, per un totale di 0,6 M euro. Gli importi originariamente concessi ammontano, invece, a circa 20,2 M euro. Sono attualmente pendenti 3 contenziosi ed è presumibile che altri ne verranno instaurati, a causa dell'affidamento ingenerato con i provvedimenti di concessione.</p>
--	--